



CITTÀ DI ALESSANDRIA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 1

DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 comma 1, 1bis e art. 29, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23692 del 18/11/2010

STRESS LAVORO - CORRELATO

DIREZIONE e/o SERVIZIO

FILE:

ELABORAZIONE

CODICE ELABORATO:



SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

AGG.TO N°	DATA	REDATTO DA:	VISTO DA:	VERIFICATO DA:	VISTO DA:	VALIDATO DA:
		RSPP	MC	PREPOSTO	RLS	DL

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 2 di 10	
		File	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	Revisione	00
Data			

INDICE:

1.	PREMESSA E FINALITA'	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI (elenco non esaustivo)	3
3.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	3
4.	IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO.....	5
5.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.....	6
6.	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	6
6.1	ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO	6
6.2	ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	6
7.	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	7
7.1	PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA	9
7.2	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	9
7.2.1	Informazione.....	9
7.2.2	Formazione	10
8.	ALLEGATI.....	10

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 3 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

1. PREMESSA E FINALITA'

I grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, a partire dall'introduzione delle nuove tecnologie fino alla diffusione delle nuove forme contrattuali di lavoro, oltre a portare un profondo mutamento della stessa organizzazione del lavoro, hanno introdotto anche nuovi rischi occupazionali.

Con la firma, nel 2004, dell'«Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro» viene «ufficializzato» che lo stress lavoro-correlato, in quanto possibile fattore di rischio per i lavoratori, va adeguatamente valutato da parte del datore di lavoro e, se presente, gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore.

Visto quanto indicato all'art. 28, comma 1 e 1bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che indica tra gli obblighi del Datore di Lavoro la Valutazione del rischio da Stress lavoro-correlato secondo le indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater.

Preso atto che sono state emanate le indicazioni per la valutazione del rischio con circolare n. 23692 del 18/11/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della quale viene eseguita la presente valutazione.

Il presente documento costituisce la valutazione del rischio da Stress lavoro-correlato presente c/o l'attività presa in esame.

La presente sezione ha lo scopo di approfondire la valutazione dei rischi connessi allo Stress da lavoro-correlato per il personale delle Direzioni dell'amministrazione comunale mirando specificatamente ad una crescita culturale e aumentando la consapevolezza, delle varie figure aziendali, sul fatto che l'azienda trae vantaggio dal miglioramento delle condizioni lavorative.

Nel seguito si sono, di fatto, analizzati le tre categorie di fattori indicati dalla Circolare del 18/11/2010 (Indicatori aziendali, contesto di lavoro e contenuto di lavoro).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI (elenco non esaustivo)

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei quali si è tenuto conto nella procedura di valutazione ai fini dell'elaborazione del presente documento.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ora denominato Testo Unico).

Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 23692 del 18/11/2010: lettera circolare in ordine all'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Come indicato dalla Lettera Circolare n. 23692 del 18/11/2010, la valutazione si articola in **due fasi**, una necessaria (la valutazione **preliminare**) e l'altra **eventuale**, da attivare nel caso in cui

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 4 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

1. **Eventi sentinella**, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. **Fattori di contenuto del lavoro**, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. **Fattori di contesto del lavoro**, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase il Datore di lavoro di comune accordo con il gruppo di lavoro addetto alla valutazione del rischio ha deciso di utilizzare, durante gli incontri valutativi, le liste di controllo indicate dalla Proposta Metodologica ISPESL che consentano una valutazione completa delle tre categorie di fattori sopracitati.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra, negli incontri sono stati sentiti gli RLS e un campione di lavoratori come indicato dalla normativa vigente.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro provvederà a darne conto nel **Documento di Valutazione del Rischio** (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad **azioni correttive**, si procede alla pianificazione ed all'adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definirà nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).

La valutazione approfondita (ove necessaria), prevede la valutazione della **percezione soggettiva dei lavoratori**, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, *focus group*, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase farà riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Tale indagine verrà realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 5 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

4. IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

RISCHIO BASSO

Le tre aree hanno assegnati dei punteggi la cui somma consente di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo.

LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
RISCHIO BASSO ≤ 25%	<p>L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.</p> <p>Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.</p>

Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l'impresa o per le singole partizioni organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni.

RISCHIO MEDIO

LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
RISCHIO MEDIO > 25% o ≤ 50%	<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.</p> <p>Per ogni condizione di rischio identificata, si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento (coinvolgimento diretto dei lavoratori).</p> <p>Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.</p>

Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.

Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un'indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 6 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

RISCHIO ALTO

LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
RISCHIO ALTO > 50%	<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro.</p> <p>Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori.</p> <p>Come per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell'efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno.</p> <p>Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art.29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.</p>

Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.

In questo caso, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per la partizione organizzativa o se possibile per mansione deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

In questo paragrafo viene inserita una breve descrizione dell'attività e delle mansioni dei lavoratori.

6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1 ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO

Vedere SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO.

6.2 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In conclusione, la correlazione dei valori riportati nelle schede ha permesso di individuare l'attività nelle seguenti categorie di rischio:

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 7 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

INDICATORI AZIENDALI	0	X		
CONTESTO DEL LAVORO	0	X		
CONTENUTO DEL LAVORO	0	X		
TOTALE	0			

7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. indica quali sono le misure generali di tutela del lavoratore che devono essere adottate ai fini della riduzione e, ove, possibile dell'eliminazione dei rischi scaturiti dal processo di valutazione. Tali misure hanno delle priorità e possono essere così elencate:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'assegnazione, ove possibile, ad altra mansione;

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 8 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

- n)* informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o)* informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p)* informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q)* istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r)* la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s)* la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t)* la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u)* misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v)* uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z)* regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

L'attuazione di un piano degli interventi deve tenere conto delle misure di prevenzione e protezione adottate e sarà volto a definire:

- Gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e quelli programmati per conseguire un'ulteriore riduzione dei rischi residui;
- Le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori;
- La dotazione di mezzi di protezione personali e collettivi a disposizione dei lavoratori.

Nello specifico la Valutazione da Stress lavoro-correlato comporta l'adozione di misure che possono essere organizzative o gestionali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a modificare i fattori di rischio-stress individuati.

Tra le misure che si possono adottare si segnalano interventi di prevenzione primaria, quali gli interventi di tipo organizzativo che mirano al cambiamento dell'hardware della struttura (contenuto del lavoro) e interventi di prevenzione secondaria volti al miglioramento dell'interfaccia lavoratori-organizzazione (contesto lavorativo).

Si possono identificare come trasversali ad ogni organizzazione del lavoro i seguenti interventi:

- La formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento;
- L'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alle legislazioni europea e nazionale, ai contratti collettivi di lavoro e alle prassi.

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 9 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

7.1 PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

A seguito della valutazione dei rischi sono state individuate le singole criticità presenti, e parimenti sono state definite le misure preventive e protettive da adottare:

INDICATORI AZIENDALI:

.....
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO: **DATORE DI LAVORO/PREPOSTO/ECC.**

CONTESTO DI LAVORO:

.....
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO: **DATORE DI LAVORO/PREPOSTO/ECC.**

CONTENUTO DI LAVORO:

.....
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO: **DATORE DI LAVORO/PREPOSTO/ECC.**

7.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

7.2.1 Informazione

L'Azienda ha previsto per gli addetti all'attività oggetto di valutazione adeguata **informazione:**

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sui pericoli connessi all'uso delle attrezzature di lavoro;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

SOGGETTO OBBLIGATO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 81/2008 e s.m.i.: **DATORE DI LAVORO**

DIREZIONE	D.V.R. Direzione e/o Servizio	Pagina 10 di 10	
	STRESS LAVORO-CORRELATO	File	
		Revisione	00
		Data	

7.2.2 Formazione

L'Azienda ha previsto per gli addetti all'attività oggetto di valutazione adeguata **formazione** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda compreso il rischio da stress lavoro-correlato.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

I preposti riceveranno a cura del Datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il livello di informazione e formazione procedurale attuato assicurerà il costante ribadire delle indicazioni preventive necessarie.

La gestione della formazione e informazione del personale, è a cura del **Datore di Lavoro**. In tale gestione sono previste periodiche sessioni formative ed informative tramite lezioni d'aula accompagnate dalla fornitura di eventuali opuscoli, testi e/o documenti.

8. ALLEGATI

Si riporta, di seguito, l'elenco dei documenti allegati e costituenti parte integrante del presente elaborato.

NR.	DESCRIZIONE
1	Schede di valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato